



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 106 del 30/07/2013**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2013, n. 1294

Ditta ENEL PRODUZIONE S.p.A. - Riduzione di oltre il 30% della capacità complessiva di stoccaggio del deposito oli minerali autorizzata all'interno della Centrale Termoelettrica "Federico II° - BRINDISI - Espressione dell'intesa regionale di cui all'art. 57, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. competente e confermata dal Dirigente del Servizio Attività Economiche e Consumatori, riferisce quanto segue:

Con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è stato disposto il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I° della legge 15 marzo 1997, n.59.

L'art. 4, co. 1, della legge regionale 30 novembre 2000, n. 19, ha stabilito che sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative in materia di energia che non siano riservate allo stato ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, o che siano attribuite agli enti locali ai sensi del successivo art. 31.

Con deliberazione n. 619 del 15.04.2005, la Giunta Regionale ha stabilito che le funzioni amministrative rivenienti dall'art. 1, co. 55 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono esercitate dal Settore commercio, ora Servizio Attività Economiche Consumatori.

Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420, ha disposto semplificazioni delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.

Il D.M. n. 15824 dell'11 gennaio 1995 e il successivo D.M. n. 16109 del 27 luglio 1996, hanno individuato le opere minori soggette ad autorizzazione con procedura semplificata o a notifica negli impianti di lavorazione oli minerali

La legge 23 agosto 2004, n. 239, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 215 in data 13 settembre 2004, nel definire le competenze tra stato e regioni secondo il nuovo ordinamento delineato dalla legge costituzionale n. 3/2001 di modifica del titolo V° della Costituzione, ha introdotto ulteriori semplificazioni sottoponendo a regimi autorizzativi le procedure per l'installazione e la modifica di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali che rientrano nelle seguenti fattispecie:

- installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
- variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
- variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali, anche se il superamento della soglia 30 per cento è realizzato per fasi successive.

Sotto il profilo delle competenze, comunque, la medesima legge 239/2004, all'art. 1, comma 7, lett. i),

riservava allo Stato L'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti energetici ritenuti strategici al fine di garantire, fra l'altro, la sicurezza e il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del paese, demandando alle Regioni le funzioni amministrative in materia di stabilimenti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali non espressamente riservate allo Stato.

Con l'art. 57, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, lo Stato ha individuato fra le infrastrutture e gli insediamenti strategici, le seguenti tipologie di impianti:

- gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'art. 52 del Codice della Navigazione;
- i depositi di carburante per aviazione siti all'interno dei sedimi aeroportuali;
- i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del gpl, di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
- i depositi di stoccaggio di gpl di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200.

In relazione alle suddette tipologie di impianto il medesimo d.l. 5/2012 ha stabilito che le autorizzazioni previste dall'art. 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate, a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Con decreti del Ministero dell'Industria Commercio Artigianato n. 15230 del 12 aprile 1991 e n. 16231 del 27 febbraio 1997 e successiva nota Ministeriale n. 205018 del 15 febbraio 2001 relativa all'autorizzazione ad opere minori, la Società ENEL PRODUZIONE S.p.A, con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 23, è titolare di un deposito industriale di oli minerali ubicato all'interno della Centrale Termoelettrica "Federico II" - BRINDISI della capacità complessiva di mc. 345.430,168.

Con istanza del 19 febbraio 2013 la Ditta in questione, in considerazione della intervenuta competenza ministeriale come sopra indicato, ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico una istanza volta ad ottenere l'autorizzazione alla riduzione della capacità di stoccaggio del deposito fino a mc. 234.304,168 attraverso la variazione di destinazione d'uso del serbatoio BM 505 da mc. 111.126, contenente oli minerali (orimulsion) e già sottoposto a bonifica, destinandolo allo stoccaggio di acqua ad uso industriale.

Con nota prot. n. 0009956 del 16 maggio 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato la prevista Conferenza di Servizi, riunitasi in data 6 giugno 2013 presso il medesimo Ministero, che ha concluso favorevolmente i lavori ritenendo possibile il rilascio del provvedimento definitivo di autorizzazione, con le opportune condizioni e prescrizioni ivi contenute, alla diminuzione della capacità di stoccaggio come sopra specificato, previa acquisizione dell'intesa da parte della Regione Puglia come previsto dall'art. 57 della legge 35/2012.

In ragione di quanto sopra e sulla base della conclusione favorevole dei lavori della Conferenza di Servizi tenutasi presso il MISE in data 6 giugno 2013, si propone di procedere all'espressione dell'intesa di cui all'art. 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, inerente la riduzione della capacità di stoccaggio del deposito fino a mc. 234.304,168 attraverso la variazione di destinazione d'uso del serbatoio BM 505 da mc. 111.126, già contenente oli minerali (orimulsion), destinandolo allo stoccaggio di acqua ad uso industriale, limitatamente alle competenze che la citata norma di legge attribuisce alle regioni.

#### Copertura finanziaria

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta

Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera K) della L.R. n. 7/97.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Responsabile della P.O. Sviluppo Rete Carburanti, Oli Minerali e del Dirigente del Servizio Attività Economiche e Consumatori, che ne attestano la conformità alla vigente legislazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico e di fare proprie le proposte riportate nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;

- di esprimere, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'intesa ai fini del rilascio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dell'autorizzazione prevista dall'art. 1 comma 57, lett. b), della legge 23 agosto 2004, n. 239, inerente la riduzione della capacità di stoccaggio del deposito industriale ubicato all'interno della Centrale Termoelettrica "Federico II" - BRINDISI, fino a mc. 234.304,168 attraverso la variazione di destinazione d'uso del serbatoio BM 505 da mc. 111.126, contenente oli minerali (orimulsion), destinandolo allo stoccaggio di acqua ad uso industriale.

- di demandare al competente Servizio Attività Economiche Consumatori la trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico del presente provvedimento;

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola

---